	Rate	Termini	Interessi
Comunicazione esiti per importi sino a 5000 euro	Incrementato da 6 a 8	Prima rata: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; ulteriori rate: ultimo giorno di ciascun trimestre	3,5 per cento annuo (art. 5, comma 2, DM 21 maggio 2009).
Comunicazione esiti per importi oltre 5000 euro	20 (conferma)	Prima rata: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; ulteriori rate: ultimo giorno di ciascun trimestre	3,5 per cento annuo (art. 5, comma 2, DM 21 maggio 2009).
Atti di adesione importi sino a 50.000 euro	8 (conferma)	Entro 20 giorni dall'atto di adesione; ulteriori rate: ultimo giorno di ciascun trimestre	L'Agenzia, in una nota rileva che in assenza di espressa previsione normativa, il tasso di interesse da applicare è quello legale (art. 1284 c.c.).
Atti di adesione importi oltre 50.000 euro	Incrementato da 12 a 16	Entro 20 giorni dall'atto di adesione; ulteriori rate: ultimo giorno di ciascun trimestre	L'Agenzia, in una nota rileva che in assenza di espressa previsione normativa, il tasso di interesse da applicare è quello legale (art. 1284 c.c.).
Acquiescenza (possibile anche per avviso di accertamento per imposte dirette e Iva; avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione in caso di infedele dichiarazione e omessa dichiarazione; avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore o per occultamento del corrispettivo; avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e quelle "prima casa")		Entro il termine di scadenza per fare ricorso.	L'Agenzia, in una nota rileva che in assenza di espressa previsione normativa, il tasso di interesse da applicare è quello legale (art. 1284 c.c.).
conciliazione giudiziale (ora suddiviso in la conciliazione fuori udienza (art. 48); la conciliazione in udienza (art. 48-bis); il pagamento delle somme dovute (art. 48-ter).		Entro 20 giorni - dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la conciliazione fuori udienza o	

Accordo di mediazione		- dalla data di redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.  entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.  Per il versamento delle somme, valgono le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione.	
Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione sino a 20.000 euro	- la rateazione non è subordinata alla prestazione di garanzie; - la rateazione è agibile se l'imposta è almeno 1.000 euro; - il numero di rate trimestrali massimo è pari a 8	In caso di rateazione almeno il 20% dell'importo deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.  Le rate hanno scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre.	Gli interessi di rateazione (con tasso al 3% annuo a scalare) si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta dovuta.
Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione oltre 20.000 euro	- la rateazione non è subordinata alla prestazione di garanzie; - il numero di rate trimestrali massimo è pari a 12	In caso di rateazione almeno il 20% dell'importo deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.  Le rate hanno scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre.	Gli interessi di rateazione (con tasso al 3% annuo a scalare) si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta dovuta.